CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI LIQUIDITY PROVIDER SUL MERCATO [GLOBAL EQUITY MARKET]/[TRADING AFTER HOURS] GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A.

|  |
| --- |
| AVVERTENZA*Il presente documento, redatto in collaborazione con lo Studio legale associato Atrigna&Partners costituisce un modello contrattuale standard riservato agli associati di Assosim e, come tale, richiede adattamenti da parte dell’intermediario che lo utilizzi, in base alle proprie esigenze operative e organizzative. È responsabilità esclusiva dell’intermediario valutare se effettuare tali adattamenti anche con l’ausilio di consulenti esterni. Il presente documento non costituisce parere o consulenza legale ed è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni normative in vigore a* *settembre 2023*. *Assosim declina ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni riferibili a qualsiasi titolo all’utilizzo del presente modello contrattuale.* |

 ***[Inserire luogo e data]***

 Spettabile ***[inserire denominazione legale dell'Emittente e relativo indirizzo]***

Egregi Signori,

dando seguito alle trattative intercorse, qui di seguito riportiamo la nostra proposta relativa alla stipulazione di un accordo per il conferimento dell'incarico di Liquidity Provider sul mercato **[**GLOBAL EQUITY MARKET/ TRADING AFTER HOURS**]**  gestito da Borsa Italiana S.P.A., nei termini e alle condizioni ivi indicati:

**"CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI LIQUIDITY PROVIDER SUL MERCATO** **[GLOBAL EQUITY MARKET]/[TRADING AFTER HOURS] GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A.”**

**TRA**

[●] con sede legale in [●], Via [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], al n. [●], C.F. e P. IVA [●], nella persona del proprio [●], munito dei necessari poteri

(di seguito "**Emittente**"[[1]](#footnote-1))

**E**

[●] con sede legale in [●], Via [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], al n. [●], C.F. e P. IVA [●], [iscritta all’albo delle [●] col n. [●]], nella persona del proprio [●], munito dei necessari poteri (di seguito "**Liquidity Provider** ")

(singolarmente, la “Parte” e, congiuntamente, le "**Parti**")

**PREMESSO CHE**

A. L'Emittente intende presentare a Borsa Italiana S.p.A. (di seguito "**Borsa Italiana**") domanda di ammissione alla quotazione delle proprie azioni[[2]](#footnote-2) [●] **(specificare la tipologia delle azioni) "[●]"** (Cod. ISIN [●]**)** (di seguito "**Titoli**") sul mercato **[**GLOBAL EQUITY MARKET **/** TRADING AFTER HOURS**]** (di seguito il “**Mercato**” o il "**Mercato BIT GEM**/**TAH**”**]**

B. Il Liquidity Provider è un operatore ammesso alle negoziazioni sul Mercato **[**BIT GEM]/[TAH**]**;

C. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto (di seguito il "**Contratto**"), si fa rinvio al Regolamento di Borsa Italiana del mercato [Global Equity Market]/[Trading After Hours] (di seguito "**Regolamento**") **.**

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

si conviene e si stipula quanto segue

**Articolo 1 - Premesse e allegati**

1.1 Le premesse e gli allegati del presente Contratto costituiscono parte integrante ed essenziale del medesimo.

**Articolo 2 - Oggetto del Contratto**

2.1 Con il presente Contratto, l’Emittente conferisce all'altra Parte l'incarico di svolgere le funzioni di Liquidity Provider sui Titoli sulmercato **[BIT GEM]/[TAH],** ai sensi dell'articolo 4000 del Regolamento.

**Articolo 3 - Dichiarazioni e garanzie**

3.1 L’Emittente sotto la sua responsabilità dichiara e garantisce:

a) di trovarsi nel pieno esercizio dei propri diritti, che sussistono tutte le condizioni previste dal Regolamento e che sono state adottate tutte le

 delibere necessarie da parte degli organi competenti al fine della valida sottoscrizione del presente Contratto;

b) di essere una società validamente costituita ed operante **[**ai sensi della legge italiana / ai sensi della legge [●]**]** **(scegliere l’opzione che interessa)**;

c) **[**che, con delibera dell’assemblea ordinaria dell’Emittente del [●], sono state autorizzate operazioni sulle azioni proprie ai sensi dell’articolo 2357-*ter* c.c.**]** **(nel caso di emittenti di diritto italiano)**.

d) L’Emittente dichiara di essere a conoscenza del fatto che Borsa Italiana pubblica e aggiorna regolarmente la lista dei Liquidity Provider e che la denominazione del Liquidity Provider incaricato potrà essere associata alla denominazione sociale dell’Emittente in atti e pubblicazioni di Borsa Italiana.

**Articolo 4 - Obblighi a carico del Liquidity Provider**

4.1 Il Liquidity Provider si impegna a sostenere la liquidità dei Titoli. Tale impegno si considera assolto mediante l’immissione di proposte di acquisto e vendita simultanee e di quantità comparabili. Tali proposte devono essere immesse a prezzi competitivi, ovvero i prezzi di acquisto e in vendita si possono discostare di uno spread massimo indicato nelle Linee Guida e nella Guida ai Parametri[[3]](#footnote-3) e devono rispettare il quantitativo minimo ivi indicato.

 4.2 Il Liquidity Provider, in particolare, nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento e nella Guida ai Parametri, si impegna a:

a) esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e vendita, a prezzi che non si discostino tra loro di una percentuale superiore a quella stabilita nella Guida ai Parametri per un quantitativo giornaliero fissato nella medesima Guida;

b) rispettare gli obblighi minimi di quotazione secondo quanto indicato nella

tabella prevista nella Guida ai Parametri.

4.3 Le Parti prendono atto che Borsa Italiana verifica il rispetto degli obblighi assunti dal Liquidity Provider e, ai fini della valutazione di eventuali violazioni degli obblighi, tiene conto, fra l’altro, del rispetto su base mensile degli obblighi di quotazione di cui al precedente comma 2, lett. b) del presente articolo.

4.4 Il Liquidity Provider provvede, entro [●] giorni dalla fine di ciascun [●], a inviare all’Emittente il rendiconto delle operazioni effettuate.

4.5 Il Liquidity Provider è tenuto a quotare con obblighi ridotti, nella misura e con le modalità stabilite da Borsa Italiana, nelle situazioni di stress di mercato che possono ricorrere nei casi indicati nel Regolamento.

4.6 Il Liquidity Provider non è tenuto inoltre a rispettare gli obblighi previsti dal presente articolo al ricorrere delle circostanze eccezionali stabilite da Borsa Italiana. Nei casi previsti dall’articolo 3, lettera d) del Regolamento n. 2017/578/UE del 13 giugno 2016, il Liquidity Provider comunica per iscritto a Borsa Italiana il verificarsi delle circostanze indicate al fine dell’esonero dagli obblighi[[4]](#footnote-4).

**Articolo 5 - Obblighi dell’Emittente**

5.1 L’Emittente si impegna a prestare al Liquidity Provider **/[**l'Emittente si impegna, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 c.c. a far sì che l'azionista **[specificare la tipologia di azionista]** presti al Liquidity Provider **(scegliere l'opzione che interessa)]** i Titoli necessari affinché quest'ultimo possa far fronte ai propri obblighi in sede di liquidazione delle operazioni effettuate sul Mercato, secondo le modalità che saranno pattuite tra le Parti con apposito accordo, comunque in linea con gli standard contrattuali di mercato e nel rispetto delle delibere adottate dall’Emittente ai sensi dell’articolo 2357 c.c..

**Articolo 6 - Attività in conto proprio dell’Emittente sui Titoli**

6.1 L’Emittente si impegna, per tutta la durata del presente Contratto, a non svolgere operazioni di mercato per conto proprio sui Titoli, direttamente o per interposta persona, senza il preventivo consenso del Liquidity Provider, che non potrà essere irragionevolmente negato.

**Articolo 7 - Utili e perdite dell’attività di negoziazione dei Titoli, compensi e rimborso spese**

7.1 A fronte dell’impegno assunto in forza del presente Contratto, il Liquidity Provider ha diritto di ricevere il corrispettivo concordato con l'Emittente e specificato nell'Allegato 1 al presente Contratto.

7.2 In relazione all’attività di negoziazione svolta in esecuzione del presente Contratto, gli utili realizzati e le perdite subite dal Liquidity Provider per effetto della suddetta attività saranno ripartiti tra l’Emittente e il Liquidity Provider secondo le modalità indicate nell’Allegato 2.

7.3 I termini per il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente articolo sono stabiliti negli Allegati 1 e 2 del presente Contratto.

7.4 Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, l’Emittente terrà indenne e manlevato il Liquidity Provider per ogni danno, costo, onere e spesa - comprese le spese legali - in cui dovesse incorrere in relazione alle funzioni svolte in virtù del presente Contratto, a eccezione del caso in cui essi siano conseguenza di dolo o colpa grave del Liquidity Provider o derivino dall’inosservanza delle previsioni contenute nel Regolamento e nelle Linee Guida *pro tempore* vigenti.

7.5 L’Emittente prende atto del fatto che le eventuali modifiche introdotte da Borsa Italiana agli obblighi del Liquidity Provider, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8.1 del presente Contratto, potranno comportare un aggravio delle condizioni economiche di cui al presente articolo. In tale

 caso è comunque fatta salva la possibilità di procedere ai sensi del successivo articolo 8.2.

**Articolo 8 - Modificazioni del Contratto**

8.1 Il presente Contratto recepisce automaticamente le modifiche derivanti da disposizioni di legge o regolamenti o da variazioni del Regolamento, con la sola eccezione delle condizioni economiche di cui al precedente articolo 7.

8.2 Nel caso in cui, ai sensi del precedente comma 1, si renda necessaria una revisione dell’articolo 7,le Parti si impegnano a rinegoziare, secondo buona fede, le condizioni economiche originariamente previste.A tal fine, il Liquidity Provider comunicherà all’Emittente la propria proposta di adeguamento del corrispettivo ad esso spettante. Decorsi 15 giorni dal ricevimento della proposta senza che l’Emittente formuli proprie controproposte o osservazioni, la proposta del Liquidity Provider si intenderà approvata dall’Emittente.

**Articolo 9 - Limitazione di responsabilità per il Liquidity Provider**

9.1 Il Liquidity Provider non è responsabile della mancata esecuzione dell’attività di negoziazione dovuta a causa diversa da dolo o colpa grave o all’impossibilità ad operare per cause ad esso non imputabili quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, malfunzionamento del mercato, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento dei sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e delle attività connesse, controversie sindacali, scioperi o impedimenti comunque dovuti a causa di forza maggiore.

**Articolo 10 - Durata del Contratto e diritto di recesso**

10.1 Il presente Contratto ha una durata di [●] a decorrere dalla data di inizio delle negoziazioni, fermo restando quanto previsto al successivo comma 2.

10.2 Ciascuna delle Parti ha diritto di recedere dal presente Contratto con preavviso, da comunicarsi mediante PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di almeno **[**●**].** Il Liquidity Provider è comunque tenuto a dare esecuzione alle operazioni in essere al momento in cui il recesso diviene efficace.

10.3 La parte che intenda recedere, ai sensi del comma 2, è tenuta a comunicare tempestivamente tale sua intenzione a Borsa Italiana, che, entro trenta giorni, comunica al Liquidity Provider la data a partire dalla quale terminano gli obblighi relativi al proprio incarico e ne dà informazione al pubblico[[5]](#footnote-5).

**Articolo 11 - Risoluzione del Contratto**

11.1 Ai sensi dell’articolo 1456 c.c., in caso di inadempimento degli obblighi previsti agli articoli 5.1, 6.1, 7.1, 7.2 e 7.3, il presente Contratto si risolve di diritto dal momento in cui il Liquidity Provider comunica all'Emittente la sua intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

11.2 Il presente Contratto si intenderà, inoltre, automaticamente risolto con effetto immediato qualora:

a) una delle Parti sia sottoposta ad una procedura che presupponga lo stato d’insolvenza;

b) una delle Parti sia stata sottoposta a liquidazione volontaria;

c) il Liquidity Provider decada dall’autorizzazione alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio di cui all’Allegato 1, Sezione A, n. 3 del TUF.

La Parte nei cui confronti si sia verificata una delle circostanze sopraindicate dovrà immediatamente comunicare tale circostanza all'altra Parte per iscritto e fornire tutte le indicazioni che le vengano richieste.

11.3 Il Liquidity Provider, che intende avvalersi della clausola risolutiva per inadempimento dell’Emittente, deve darne comunicazione per iscritto a Borsa Italiana almeno un mese prima della data di efficacia della risoluzione. In tutti gli altri casi di cessazione del rapporto la comunicazione per iscritto a Borsa Italiana deve essere effettuata tempestivamente.

**Articolo 12 - Clausola compromissoria/ [Foro competente]**

12.1 **[**Ogni controversia che dovesse sorgere tra le Parti in relazione all’esistenza, all’interpretazione e all’esecuzione del presente Contratto e che non possa trovare amichevole soluzione sarà sottoposta al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, due dei quali nominati dalle Parti, uno per ciascuna di esse.

12.2 Per la nomina e l’eventuale sostituzione dei due arbitri di cui al comma precedente si procederà ai sensi degli artt. 810 e 811 del codice di procedura civile. I due arbitri nominati dalle Parti, entro venti giorni dall’ultima accettazione, procederanno di comune accordo alla nomina del terzo arbitro, che avrà funzione di presidente del collegio arbitrale. In caso di ritardo o di mancato accordo, la nomina del terzo arbitro potrà essere richiesta da ciascuna Parte o da uno dei primi due arbitri al Presidente del Tribunale di [●], perché provveda entro 20 giorni dal momento nel quale la richiesta gli sarà pervenuta.

12.3 Gli arbitri decideranno secondo diritto, ma senza formalità di procedura. Dovranno pronunciarsi entro e non oltre centoventi giorni dalla costituzione del collegio e potranno disporre delle spese, ivi incluse quelle relative all’assistenza legale. La decisione degli arbitri sarà vincolante e definitiva tra le Parti.

12.4 La presente clausola compromissoria non preclude a ciascuna delle Parti la possibilità di adire il giudice ordinario per l’ottenimento di provvedimenti, in particolare monitori e cautelari, non concedibili dagli arbitri. In questo, come in ogni altro caso in cui il Collegio arbitrale risultasse privo di giurisdizione, esclusivamente competente sarà il Foro di [●].**]**

**IN ALTERNATIVA:**

**[**12.1 Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione del presente Contratto sarà esclusivamente competente il Tribunale di [●], ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di rito per i provvedimenti cautelari, di urgenza ed esecutivi.**]**

**Articolo 13 – Comunicazioni**

13.1 Salvo che nel presente contratto sia indicata espressamente una modalità specifica per l’invio di una comunicazione, qualsiasi comunicazione tra le Parti relativa al contratto potrà essere effettuata allo stesso modo a mezzo PEC, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o e-mail ai seguenti recapiti:

qualora siano indirizzate all’Emittente: [●]

PEC: [●]

E-mail: [●]

Attenzione di: [●]

qualora siano indirizzate al Liquidity Provider: [●]

PEC: [●]

E-mail: [●]

Attenzione di: [●]

[Data e Firma dell’Emittente]

L’Emittente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, c.c., le seguenti clausole:

art. 6.1 (limiti all’operatività in conto proprio dell’Emittente)

art. 7.4 (clausola di manleva)

art. 8.2 (approvazione tacita delle modifiche contrattuali)

art. 9 (limitazioni di responsabilità del Liquidity Provider)

art. 12.1 (clausola compromissoria)

[art. 12.1 (foro competente)].

[Data e Firma dell’Emittente]

**ALLEGATO 1**

In relazione all’attività di negoziazione svolta in esecuzione del presente Contratto, l’Emittente dovrà corrispondere al Liquidity Provider, a titolo di rimborso spese, una somma calcolata come segue:

[●].

Le somme dovute ai sensi del presente Contratto dovranno essere corrisposte entro e non oltre [●].

**ALLEGATO 2**

A fronte dell’incarico assunto dal Liquidity Provider in forza del presente Contratto, l’Emittente si impegna a tenere sollevata la controparteda una quota pari al [●]% delle perdite sofferte da quest’ultimaper effetto dell’attività di negoziazione in conto proprio sui Titoli. In caso di utili derivanti dalla attività sopra descritta, il Liquidity Provider corrisponderà all’Emittente una quota degli utili stessi pari al [●]%.

Ai fini del precedente comma, per perdite e per utili si intendono, rispettivamente, ogni minusvalenza e plusvalenza sui Titoli determinata, su base [●], secondo i seguenti criteri di valutazione: [●].

\* \* \*

Qualora quanto sopra rispecchi fedelmente le intese raggiunte, Vi chiediamo di trascrivere integralmente il contenuto della presente su Vostra carta intestata e di trasmetterci tale documento siglato su ogni pagina e firmato in calce per esteso da Vostro rappresentante autorizzato in segno di piena, incondizionata e irrevocabile accettazione.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***[Firma del Liquidity Provider]***

1. Si veda l’articolo 300 del Regolamento del mercato di Borsa Italiana [Global Equity Market]/[Trading After Hours] ,in base al quale Borsa Italiana si riserva di richiedere che il soggetto di cui all’articolo 210, ovvero l’Emittente o un Operatore in possesso dei requisiti previsti nel Regolamento medesimo, svolga l’attività di Liquidity Provider per gli strumenti finanziari di cui ha richiesto l’ammissione, o incarichi un operatore per lo svolgimento di tale attività. [↑](#footnote-ref-1)
2. Per azioni si intendono le azioni, le ricevute di deposito azionarie e altri titoli di capitale di rischio equivalenti. [↑](#footnote-ref-2)
3. Si vedano le Linee Guida al Regolamento e la Guida ai Parametri di negoziazione dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana. [↑](#footnote-ref-3)
4. Si veda l’articolo 402.4 delle Linee Guida al Regolamento. [↑](#footnote-ref-4)
5. Si veda l’articolo 4004 del Regolamento. [↑](#footnote-ref-5)